



### **REPUBBLICA ITALIANA**

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

### PRIMA SEZIONE CIVILE

composta da:	i sigg.ri Ma	igistrati				
dr. Giovanni	D'Antoni		Presidente			
dr. Angelo P	iraino		Consigliere		• 0	
dr.ssa Laura	Petitti		Consigliere rel.		14	0
riunita in car	nera di con	siglio, h	a emesso 1a seguent	e		
			SENTENZA		X,O,	
nella causa	civile iscri	tta al n	. 453/2020 R.G.	del ruolo	generale degi	li Affari Civil
Contenziosi,	promossa	in questo	o grado di giudizio			
			da	\>		
Pt_1 C.	P_1 (C	C.F. e P	artita Iva P.IVA_	<i>1</i> ), in	persona dell'a	amministratore
unico e lega	le rappreso	entante	pro tempore, rappre	sentata e	difesa, per m	andato in atti
dall'Avv. Ma	rcello Mad	lonia (Pl	EC: Em	ail_1	;	
			x, 0,			appellante
		, X	contro			
	1	Contro	parte_2		, dichiarate	o con sentenza
del Tribunale	e di Palern	no n. 17	/2010, in persona o	lel curato	re e legale rap	presentante pro
tempore, rapp	resentata e	difesa,	per mandato in atti	, dall'Avv	v. Massimo Pe	nsabene (PEC
	Email_2		;			
					appellata e appe	llante incidentale
			e			
	Con	troparte_3		(C.F. e	Partita Iva	<i>P.IVA</i> _2 ), in
persona del	sindaco e	legale	rappresentante pro	tempore,	rappresentato	e difeso, per
mandato	in	atti,	dall'Avv.	Ignazio	Mistret	ta (PEC
	Email_3	}	÷			

## NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO

la sentenza n. 4267/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, sezione V civile, in composizione monocratica, in data 20/09/2019 e pubblicata in data 2/10/2019;

OGGETTO: Appalto di opere pubbliche;

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

per l'appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Palermo,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 4267/2019 dei dì 20/09-02/10/2019, del Tribunale civile di Palermo sezione Imprese,
-in via preliminare e assorbente dire e dichiarare che rispetto alle domande di pagamento della
curatela non sussisteva, ex art. 15 contratto, la competenza del Tribunale di Palermo ed invece
sussisteva la competenza di un nominando collegio arbitrale;
-nel merito, dire e dichiarare la domanda di ripetizione avanzata dal Controparte_3
[] verso la Parte CP_1 inammissibile perché tardiva ex art. 167 c.p.c., e in via subordinata
disporne la compensazione parziale con il credito accertato dal CTU in €. 13.000 circa.
In ogni caso accogliere l'eccezione di compensazione formulata da $^{Parte}$ . $$ CP_1 $$ verso la curatela
del fallimento di CP_2 .
Riformare la statuizione sulle spese di primo grado in conformità alla non soccombenza della
.MAR verso l'attrice e condannare il Controparte_3 alla refusione delle
spese in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto
difensore che si dichiara antistatario";
per l'appellata e appellante incidentale Controparte_2 :
"Voglia l'ecc.ma corte d'appello
In via principale:
- dichiarare inammissibili e comunque rigettare perché infondate e sfornite di prova, le domande tutte
proposte dall'appellante $Pt_1$ $CP_1$ e confermare quanto statuito nella sentenza impugnata in
relazione ai punti contestati.

mpugnata in relazione ai punti contestati.  n via incidentale:  Riformare la statuizione sulle spese di primo grado in conformità alla non compensazione, neppure arziale, delle spese di liti e per l'effetto condannare il Controparte_3 alla efusione totale delle spese in favore della Controparte_2  Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio";  er l'appellato Controparte_3:  Voglia l'ecc.ma corte d'appello  Preliminarmente  is i associa a quanto richiesto dall'appellante Pt_2 relativamente all'operatività dell'art. 15 di ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non sussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è dato disposto alcun gravame da parte della Pt_2 in ordine a quanto statuito dal primo indicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo d'AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pt_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte 3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte 2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	- aichiarare inammissit	vili e comunque rigettare j	percne infondate e sf	ornite ai prova, le aon	ianae tutte
n via incidentale:  Riformare la statuizione sulle spese di primo grado in conformità alla non compensazione, neppure arziale, delle spese di liti e per l'effetto condannare il Controparte_3 alla estissione totale delle spese in savore della Controparte_2.  Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio";  cer l'appellato Controparte_3:  Voglia l'ecc.ma corte d'appello  Preliminarmente  i si associa a quanto richiesto dall'appellante Pt_2 relativamente all'operatività dell'art. 15 di ui al contratto di appasto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non sussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è dato disposto alcun gravame da parte della Pt_2 in ordine a quanto statuito dal primo indiciante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo d'AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pt_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	proposte dal	Controparte_3	e confermare	? quanto statuito nell	'a sentenza
Riformare la statuizione sulle spese di primo grado in conformità alla non compensazione, neppure arziale, delle spese di liti e per l'effetto condannare il Controparte_3 alla efissione totale delle spese in favore della Controparte_2.  Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio";  ser l'appellato Controparte_3:  Voglia l'ecc. ma corte d'appello  Preliminarmente  is i associa a quanto richiesto dall'appellante Pt_2 relativamente all'operatività dell'art. 15 di ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non ussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è tato disposto alcun gravame da parte della Pt_2 in ordine a quanto statuito dal primo iudicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo d'AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di usest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pt_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  . Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	impugnata in relazione	ai punti contestati.		// 1	
arziale, delle spese di liti e per l'effetto condannare il Controparie_3 alla efusione totale delle spese in favore della Controparie_2.  Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio";  ter l'appellato Controparie_3:  Voglia l'ecc.ma corte d'appello  Preliminarmente is i associa a quanto richiesto dall'appellante Pi_2 relativamente all'operatività dell'art. 15 di ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non ussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è tato disposto alcun gravame da parte della Pi_2 in ordine a quanto statuito dal primo iudicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo (AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pi_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  . Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	In via incidentale:				
Ensione totale delle spese in favore della  Convolutoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio";  cer l'appellato  Controparte_3  :  Voglia l'eccma corte d'appello  Preliminarmente  i si associa a quanto richiesto dall'appellante  Pt_2 relativamente all'operatività dell'art. 15 di  ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non  ussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è  tato disposto alcun gravame da parte della  Pt_2 in ordine a quanto statuito dal primo  indicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo  incata e dell'accoglimento delle pretese dell'autore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di  uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla  Pt_2  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di  eintegrazione in forma specifica del Comune di  Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla  Controparte_2  si  hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le  iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  . Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta  addividuale  CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	- Riformare la statuizio	ne sulle spese di primo gi	rado in conformità a	alla non compensazion	ie, neppure
Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio";  cer l'appellato  Controparte_3  :  Voglia l'ecc.ma corte d'appello  Preliminarmente  i si associa a quanto richiesto dall'appellante  pt_2  relativamente all'operatività dell'art. 15 di  ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non  ussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è  tato disposto alcun gravame da parte della  pt_2  in ordine a quanto statuito dal primo  iudicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo  in CAL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del  CP_3  consegue il diritto di  uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla  pt_2  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di  eintegrazione in forma specifica del Comune di  Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla  Controparte_2  si  hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le  iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  . Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta  adividuale  CP_2  conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	parziale, delle spese di	liti e per l'effetto condan	nare il	Controparte_3	alla
ret l'appellato  Voglia l'ecc.ma corte d'appello  Preliminarmente  i si associa a quanto richiesto dall'appellante  Pri 2 relativamente all'operatività dell'art. 15 di  ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non  ussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è  tato disposto alcun gravame da parte della  Pri 2 in ordine a quanto statuito dal primo  iudicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo  in AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di  uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla  Pri 2  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di  eintegrazione in forma specifica del Comune di  Controparte 3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla  Controparte 2 si  hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le  iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta  addividuale  CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	refusione totale delle spe	ese in favore della	Controparte_2		
Preliminarmente  i si associa a quanto richiesto dall'appellante Pt_2 relativamente all'operatività dell'art. 15 di  ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non  assisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è  tato disposto alcun gravame da parte della Pt_2 in ordine a quanto statuito dal primo  indicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo  indicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo  indicante all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di  uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pt_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di  eintegrazione in forma specifica del Comune di Contropante_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Contropante_2 si  hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le  iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  . Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta  ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	Con vittoria di spese e co	ompensi di causa per entr	ambi i gradi di giud	'izio";	
Preliminarmente i si associa a quanto richiesto dall'appellante P <sub>1-2</sub> relativamente all'operatività dell'art. 15 di ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non ussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale; Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è tato disposto alcun gravame da parte della P <sub>1-2</sub> in ordine a quanto statuito dal primo indicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo indicante "l'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP <sub>-3</sub> consegue il diritto di intest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla P <sub>1-2</sub> .  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di initegrazione in forma specifica del Comune di Controparte <sub>-3</sub> Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte <sub>-2</sub> si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta adividuale CP <sub>-2</sub> conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	per l'appellato	Controparte_3	:		
i si associa a quanto richiesto dall'appellante P <sub>1-2</sub> relativamente all'operatività dell'art. 15 di ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non sussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è tato disposto alcun gravame da parte della P <sub>1-2</sub> in ordine a quanto statuito dal primo indicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo d'AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP <sub>-3</sub> consegue il diritto di usest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla P <sub>1-2</sub> .  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP <sub>-2</sub> conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	"Voglia l'ecc.ma corte d	l'appello		A. W.	
ui al contratto di appalto e pertanto si ritiene operante la clausola compromissoria tale per cui non aussisteva la competenza del Tribunale di Palermo sussistendo la competenza di un collegio arbitrale;  Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è tato disposto alcun gravame da parte della Pt_2 in ordine a quanto statuito dal primo iudicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo EAL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pt_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta adividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	- Preliminarmente			1100	
Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è tato disposto alcun gravame da parte della P1_2 in ordine a quanto statuito dal primo indicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo (AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla P1_2 .  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta individuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	ci si associa a quanto ri	ichiesto dall'appellante	Pt_2 relativame	ente all'operatività del	l'art. 15 di
Nel merito, qualora venga ritenuta la competenza del Giudice ordinario, prendere atto che non è tato disposto alcun gravame da parte della Pt_2 in ordine a quanto statuito dal primo iudicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo l'AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pt_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  . Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	cui al contratto di appo	ılto e pertanto si ritiene o	perante la clausola	compromissoria tale p	ver cui non
tato disposto alcun gravame da parte della Pt_2 in ordine a quanto statuito dal primo indicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo l'AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pt_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	sussisteva la competenzo	a del Tribunale di Palerm	no sussistendo la com	petenza di un collegio	arbitrale;
iudicante "l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo l'AL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla Pt_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	- Nel merito, qualora v	venga ritenuta la compete	enza del Giudice or	dinario, prendere atto	che non è
CAL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del CP_3 consegue il diritto di uest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla P1_2.  Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	stato disposto alcun gr	ravame da parte della 🏾	Pt_2 in ordin	ie a quanto statuito	dal primo
Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3 Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede: Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta individuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	giudicante "l'amminist	trazione ha erroneament	e corrisposto all'imp	resa capogruppo l'in	tero ottavo
Ritenere corretta e tempestiva per le ragioni di cui in narrativa la richiesta avanzata di eintegrazione in forma specifica del Comune di Controparte_3  Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	SAL e che all'accoglim	iento delle pretese dell'att	tore nei confronti de	el CP_3 consegue i	l diritto di
Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale  CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	quest'ultimo a ripetere p	per il corrispondente impo	rto quanto corrispos	to sine titulo alla 🌐 P	rt_2 .
Relativamente all'appello incidentale ed alle domande svolte dalla Controparte_2 si hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta adividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	- Ritenere corretta e	tempestiva per le ragio	oni di cui in narr	ativa la richiesta av	vanzata di
hiede:  Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta adividuale  CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	reintegrazione in forma	specifica del Comune di	Controparte_3		
Rigettare le suddette richieste per le ragioni esposte attesa la sproporzione tra quanto richiesto con le iserve e quanto accertato".  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta adividuale  CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	Relativamente all'appei	llo incidentale ed alle don	nande svolte dalla	Controparte_2	si
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta adividuale  CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	chiede:				
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO  Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale  CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	- Rigettare le suddette r	ichieste per le ragioni esp	oste attesa la spropo	rzione tra quanto rich	iesto con le
. Con atto di citazione regolarmente notificato la curatela del fallimento della ditta ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	riserve e quanto accerta	to".			
ndividuale CP_2 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il	МОТГ	VI DELLA DECISIO	NE IN FATTO E	IN DIRITTO	
	1. Con atto di citaz	zione regolarmente no	otificato la curate	la del fallimento d	lella ditta
Control of the cherical control of the cherical	individuale CP	_2 conveniva in	giudizio, innanzi	al Tribunale di Pa	alermo, il
Controparte_4 CF_1 premettendo enc.	Contro	parte_4	<i>CP_1</i> prem	ettendo che:	

- l'impresa individuale	Controparte_5	aveva costituito con
Controparte_6 un'associazion	ne temporanea di impre	ese ( <i>CP_7</i> al fine di partecipare alla
gara di appalto indetta dal Co	omune di Contro	parte_3 ed avente ad oggetto
l'esecuzione "dei lavori di recuper	o filologico e sistemazione	della P.zza Matteotti";
- all'interno dell CP_7 la ditta	Controparte_5 av	veva assunto la qualità di mandante,
mentre Controparte_6 quella	di mandataria;	
- all'esito della procedura di ev	videnza pubblica 1 <i>CP</i> _	7 si era aggiudicata l'appalto e, in
data 2/03/2007, aveva stipulat	to con la stazione appa	altante il relativo contratto (Rep. n.
942);	D	
- durante l'esecuzione dell'app	oalto Parte_ CP_1	era subentrata a Controparte_8
[] CP_7 in qualità di impres	sa capogruppo, in forza	di contratto di cessione di ramo di
azienda;		X X N Y
- in data 13/01/2010 era stato r	edatto il certificato di u	ltimazione dei lavori;
- in data 15/02/2010 il Tribuna	le di Palermo aveva dic	chiarato, con sentenza n. 17/2010, il
fallimento dell'impresa mandan	te Controparte_5	
- dopo il fallimento, il curatore		
la società Parie_ Controp aveva ri	chiesto al CP_3 ap	paltante il pagamento dell'ottavo e
ultimo S.A.L. (per l'importo co	omplessivo di € 179.977	7,69) sul presupposto che, in quanto
impresa capogruppo dell CP_7	avesse mandato irrev	ocabile ad incassare tutte le somme
dovute dalla stazione appalta	ante, comprese quelle	riferibili alla mandante []
CP_5	<b>\</b>	
- pertanto, il curatore falliment	are aveva richiesto al	CP_3 il pagamento diretto della
quota di spettanza della	Controparte_5 par	i al 13% all'importo complessivo
_	-	diffidando l'ente dall'effettuare il
pagamento dell'intero importo	direttamente alla societa	à Pune_ Comrop
- in data 20/10/2014 il curato	ore aveva inviato al	Controparte_3
ulteriore diffida, con la quale le	o aveva invitato nuova	mente a procedere al pagamento in
suo favore dell'importo di € 23	.397,10, oltre interessi	di mora, rappresentando altresì che
dal registro di contabilità risul	ltavano iscritte dall'ap	paltatore numerose riserve, per un

ammontare complessivo pari ad € 682.294,00, di cui il 13 % (€ 88.698,34) spettava alla Curatela;

- con missiva del 28/10/2014 il Comune aveva comunicato al fallimento di aver pagato l'importo di € 23.397,10 direttamente alla mandataria Parte\_ CP\_1 e che il pagamento del credito residuo di cui alle riserve doveva ritenersi condizionato "all'approvazione degli organi superiori (Giunta comunale e Provveditorato OO.PP)".
- **1.1.** La curatela attrice concludeva, pertanto, nei seguenti termini: "- accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che il pagamento della somma di € 23.937,10, pari al 13 % dell'importo dell'ottavo e ultimo SAL, effettuato in favore della Pt\_2 non è opponibile alla Curatela odierna attrice e per l'effetto condannare il Controparte\_9 in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore della Controparte\_2 l'importo di € 23.937,10, oltre ad interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo;
- accertare e dichiarare che il Controparte\_3 in persona del Sindaco pro tempore, è tenuto ad effettuare il pagamento dell'eventuale importo che dovesse risultare a credito dell'ATI in forza delle riserve apposte all'appalto, pari oggi ad € 88.698,34.

#### In via subordinata:

- nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi corretto il pagamento effettuato dal CP\_3 in favore della mandataria, condannare la Parte\_3 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla Controparte\_2 l'importo di € 23.937,10, pari al 13 % dell'importo dell'ottavo e ultimo SAL, oltre ad interessi moratori dalla data di incasso al soddisfo".
- **2.** Si costituiva in giudizio, in data 30/6/2015, *Pt\_1 CP\_1* eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del collegio arbitrale, da costituirsi su istanza della parte più diligente, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto.
- **2.1.** Nel merito, la società chiedeva il rigetto delle avverse pretese, precisando che all'art. 13 del contratto di appalto era stato stabilito che "tutti i pagamenti sarebbero potuti intervenire unicamente e solamente all'ordine della Controparte\_6 (oggi Parte\_3 " e che essa, pertanto, del tutto legittimamente, aveva incassato il corrispettivo, "del quale dovrà semmai rendere il conto ben potendo invocare da una parte il privilegio dei crediti da prededursi e dall'altra il

diritto di compensare quanto eventualmente dovuto con quanto spese, dopo il fallimento, per l'effettuazione della prestazione".

- **3.** Si costituiva altresì, tardivamente, in data 20/07/2015, il *Controparte\_3*[...] , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, per infondatezza, sostenendo che il saldo dell'ottavo e ultimo S.A.L. era stato correttamente versato alla mandataria dell *CP\_10*
- [...]. Inoltre, in via riconvenzionale, il CP\_3 chiedeva accertarsi che le riserve di cui era stato richiesto il pagamento erano, nell'ammontare, notevolmente inferiori rispetto alla richiesta e che le stesse non erano state ancora autorizzate né dalla Giunta Comunale, né dal Provveditorato Opere Pubbliche.
- **3.2.** In via subordinata e riconvenzionale, il Comune chiedeva la condanna della società  $Pt_2$  lla restituzione della somma di € 23 937,10.
- 4. Con sentenza n. 4267/2019 del 20/09/2019, pubblicata il 2/10/2019, il Tribunale di Palermo, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Parte\_ CP 1 COSì provvedeva: condannava il Controparte 3 a corrispondere alla la somma di €. 23.397,10, oltre interessi legali curatela del fallimento di CP 2 di mora dal 4/06/2012 al saldo effettivo; condannava Parte\_ CP 1 a restituire al la somma di €. 23.397,10; dichiarava il diritto del Controparte 3 di ottenere dal CP 3 di CP 3 Controparte 3 fallimento di CP 2 l'importo di € 1.800,17; rigettava l'azione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore (nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) nei confronti di Parte\_ condannava il CP 1 Controparte\_3 a rifondere all'attore la metà delle spese di lite, liquidate, per tale quota, in € 765,75 per spese vive e € 1.369,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge; compensava, per il restante mezzo, le spese di lite tra la curatela ed il CP\_3 condannava Pt\_1 rifondere alla curatela attrice le spese di lite, liquidate in € 2.738,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge (disposizione successivamente oggetto di correzione di errore materiale, come si dirà nel prosieguo); infine, poneva i costi di c.t.u. a carico di tutte le parti in porzioni uguali.

- **4.1.** In particolare, il Giudice di prime cure disattendeva l'eccezione di incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto, rilevando, in primo luogo, l'illeggibilità della clausola compromissoria nella copia del contratto prodotta da Parte\_\_\_\_\_ CP\_\_I in secondo luogo, evidenziava la non opponibilità della clausola al fallimento, poiché, ai sensi del comma 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, per effetto dell'intervenuto fallimento di una delle imprese mandanti dell CP\_7 "il contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie sia pure limitatamente alla posizione della fallita mandante".
- **4.2.** Il Tribunale rilevava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata da  $^{Parte}$  c $_{P-1}$  nei confronti della curatela e statuiva che "all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del comune consegue il diritto di quest'ultimo a ripetere, per il corrispondente importo, quanto corrisposto sine titulo alla  $_{Pt}$  2.
- **5.** A seguito di istanza di correzione di errore materiale depositata da  $P^{arte}_{-}$   $CP_{-}I$  il 2/03/2020, la sentenza n. 4267/2019 veniva corretta, nell'ambito del sub-procedimento n. R.G. 3725/2015- 1, nella parte in cui  $Pt_{-}I$  era stata condannata a rifondere alla curatela le spese di lite del giudizio.
- **6.** Con atto di citazione regolarmente notificato  $P_{t\_1}$   $CP\_1$  ha proposto appello avverso la sentenza n. 4267/2019, notificata il 31/01/2020, impugnando, specificamente: la disapplicazione della clausola compromissoria; la condanna alla restituzione al  $CP\_3$  di quanto da essa ricevuto; il mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione da essa formulata nei confronti della curatela; la regolamentazione delle spese.
- **6.1.** L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
- 7. Si è costituita la curatela del fallimento di CP\_2 con comparsa depositata il 27/05/2020, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto, per infondatezza e per carenza di prova, delle domande proposte dalla Parte\_ CP\_1 e, in via incidentale, la riforma della statuizione sulle spese di lite di primo grado, chiedendo la condanna del Controparte\_3 al pagamento delle spese di lite in proprio favore, per entrambi i gradi di giudizio.

- 8. Con comparsa depositata il 15/06/2020 si è costituito, altresì, il Controparte\_3 aderendo all'appello spiegato da Parte\_ CP\_1 in ordine all'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto di appalto, erroneamente disattesa dal giudice di primo grado.
- **8.1.** Il  $CP\_3$  ha chiesto, inoltre, darsi atto della mancanza di gravame in ordine a quanto statuito dal primo Giudice circa il proprio diritto a ripetere le somme versate ("l'amministrazione ha erroneamente corrisposto all'impresa capogruppo l'intero ottavo SAL e che all'accoglimento delle pretese dell'attore nei confronti del  $CP\_3$  consegue il diritto di quest'ultimo a ripetere per il corrispondente importo quanto corrisposto sine titulo alla  $Pt\_2$  ), con conseguente passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza.
- **8.2.** Infine, l'appellato ha chiesto di ritenere corretta e tempestiva la propria richiesta di reintegrazione in forma specifica e di rigettare sia l'appello principale della società che l'appello incidentale della curatela, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
- **9.** Sostituita l'udienza del giorno 16/04/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23/04/2025, è stata posta in decisione, con l'assegnazione *ex* art. 190 cpv. c.p.c. del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
- **10.** Con il primo motivo di impugnazione TAO *CP\_1* ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione, da essa formulata, di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 del contratto di appalto.

Secondo la società appellante, invero, pur essendo la copia del contratto versata in atti costituita da immagini mal riprodotte, è comunque possibile ricostruire il contenuto della pattuizione, trattandosi, peraltro, di formulazione mutuata dal richiamato quadro normativo allora vigente.

10.1 Quanto alla ritenuta non opponibilità dell'intero contratto (e quindi della clausola compromissoria), l'appellante ha ribadito che il curatore fallimentare che agisca per l'adempimento di un'obbligazione, contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento, si pone nella sua stessa posizione processuale e, pertanto,

il terzo, convenuto in giudizio dal curatore, può opporre a quest'ultimo tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito; conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere operante la detta clausola compromissoria, declinando la propria competenza e giurisdizione.

- **10.2.** Il \_\_\_\_\_\_\_\_ appellato pur non avendo impugnato la sentenza ha aderito a tale impostazione, rilevando di avere anch'esso eccepito, in primo grado, l'incompetenza del Tribunale per l'operatività della clausola compromissoria di cui al citato art. 15.
- 10.3. Secondo la prospettazione della curatela, invece, l'art. 15 del contratto d'appalto dispone il carattere facoltativo, e non obbligatorio, del deferimento agli arbitri di eventuali controversie insorte durante l'esecuzione dei lavori ("potranno essere deferite ad apposito collegio arbitrale"), considerato, peraltro, che la clausola rinvia a quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 109/1994, così come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 7/2002 (nella versione vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto, secondo cui "Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri").

Al riguardo, la curatela ha sottolineato, altresì, che la controversia per cui è causa non riguarda l'esecuzione del contratto, come previsto dalla richiamata normativa (essendo stato il contratto regolarmente portato a termine), ma soltanto il mancato pagamento della quota ad essa spettante.

- **10.4.** La curatela ha rilevato ancora che, se l'art. 83-bis 1. fall. (*ratione temporis* applicabile) dispone che, verificatosi lo scioglimento del contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria, il procedimento arbitrale pendente non può esser proseguito, a maggior ragione, laddove il procedimento arbitrale non sia già in corso, il curatore deve agire in via ordinaria per recuperare il credito.
- **10.5.** Infine, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata, la curatela ha ribadito che, alla luce di quanto previsto dal comma 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 (*ratione temporis* applicabile alla fattispecie), per effetto dell'intervenuto fallimento di una delle imprese mandanti dell *CP\_7* il contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie, sia pure limitatamente alla posizione della fallita mandante, e che il curatore, nel far valere in giudizio un credito venuto ad esistenza prima del fallimento, agisce in veste di mero

sostituto processuale (e non di successore nel rapporto contrattuale che a quel credito ha dato origine).

11. Orbene, venendo all'esame del primo motivo di appello, per quanto la copia del contratto di appalto prodotta dalle parti risulti effettivamente poco chiara, non può condividersi l'assunto di "illeggibilità" del Giudice di primo grado.

È infatti possibile ricostruire, anche attraverso il rinvio alla legge n. 109/1194, il contenuto essenziale della clausola di cui all'art. 15 ("Modalità di risoluzione delle controversie"), che così recita: "Le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo (bonario) previsto le disposizioni dell'art. 31-bis della l. (109)/1994, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999 sono deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso (la camera) arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della legge (109)/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

- (II) collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra parte, la quale dovrà (provvedere) alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, (trascorsi) inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il presidente del Tribunale".
- **11.1.** In tutta evidenza, la clausola non prevede affatto il carattere facoltativo del deferimento agli arbitri della controversia arbitrale, come sostenuto dalla curatela (cfr. comparsa di costituzione: "Ed invero nel predetto articolo si legge che le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori "potranno essere deferite ad apposito collegio arbitrale").
- **11.2.** Ciò posto, il motivo di appello è comunque infondato, risultando la clausola compromissoria non applicabile al caso di specie.
- 11.3. Dirimente, sul punto, è la lettera della clausola, che fa riferimento a "controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori", laddove, nel caso in esame, il contratto di appalto era stato eseguito al momento della proposizione dell'azione da parte della curatela [cfr. Cass, S.U., 23 febbraio 2023, n. 5694, secondo cui, laddove le prestazioni principali integranti l'oggetto del contratto siano state già rese per intero e riconosciute corrispondenti a quelle assunte, la sola posizione soggettiva (e conseguentemente istituzionale) in capo al curatore è il recupero di un credito o l'iscrizione al passivo di un

debito, mentre il contratto deve ritenersi interamente eseguito, con conseguente inapplicabilità dell'art. 72 legge fall.].

- **12.** Sotto altro profilo, va ribadita, in ogni caso, la non opponibilità alla curatela della clausola compromissoria, già evidenziata nella sentenza impugnata.
- 12.1. L'opponibilità della clausola compromissoria presuppone, infatti, l'efficacia del contratto nei confronti della società fallita; di contro, nell'ambito dei contratti di appalto di opere pubbliche stipulati da imprese riunite in associazione temporanea, la dichiarazione di fallimento della società mandante, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma dell'art. 37, comma 19, del d. lgs. n. 163/2006 (applicabile *ratione temporis*), resta obbligata l'impresa capogruppo, determina lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest'ultima e lo scioglimento del contratto di appalto, sia pure limitatamente alla impresa mandante.

Ne consegue l'inopponibilità della clausola alla impresa fallita e l'inconducenza dei principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante (cfr. Cass., sez. I, 14 ottobre 1992, n. 11216), relativi a diversa fattispecie, in cui la curatela era subentrata nel contratto rimasto ineseguito.

- 13. Con il secondo motivo di gravame Parte\_ CP\_1 ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata condannata alla restituzione di quanto ricevuto dal CP\_3 deducendo che la decisione si pone in contrasto con il regime delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto non tiene conto dell'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di ripetizione avanzata dal CP\_3 per tardività della costituzione, da essa sollevata nella memoria depositata il 2/11/2015.
- **13.1.** L'appellante ha dedotto, inoltre, che la decisione si pone in contraddizione con la parte della motivazione che ha richiamato le risultanze della CTU, rilevando che il decidente avrebbe dovuto sottrarre, dalle somme richieste dal *CP\_3* in restituzione (€ 23.000,00 circa), quanto ad essa dovuto per le accertate riserve (€ 13.000,00 circa), con la conseguenza che sarebbero ripetibili al più circa € 10.000,00.
- **13.2.** Sul punto il *CP\_3* appellato ha replicato deducendo che, a prescindere dalla ammissibilità o meno della domanda di restituzione da essa spiegata, risulta accertato non essendovi impugnazione sul punto che esso ha versato una somma non dovuta

(avendo il Tribunale statuito la non opponibilità, nei confronti della curatela, delle somme versate dal *CP\_3* in favore della *Parte\_*.MAR); pertanto, in forza del giudicato formatosi sul punto, è incontestabile il proprio diritto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto.

- 13.3. Quanto alla tardività della propria domanda, il CP\_3 ha rilevato che "la questione attiene ad una domanda di un convenuto svolta in danno di un altro convenuto all'interno di un procedimento che li vede parti, atteso che ci si trova innanzi allo stesso thema decidendum e tale domanda può essere appunto proposta sia in sede di comparsa di risposta che al più tardi nelle memorie ex art 183 V comma".
- **13.4.** La curatela del fallimento  $CP_{-2}$  sul punto, ha ribadito che  $Pt_{-1}$  [...]  $CP_{-1}$  non ha mai dimostrato che la ditta  $CP_{-2}$  le avrebbe conferito il mandato in qualità di impresa capogruppo dell  $CP_{-7}$  osservando in proposito che, a seguito della cessione del ramo di azienda da parte della  $CP_{-6}$  alla  $Pt_{-2}$  il mandato originariamente conferito da  $Controparte_{-5}$  alla  $CP_{-6}$  è venuto meno e nessun nuovo mandato è stato poi conferito a  $Parte_{-}$   $CP_{-1}$  la quale avrebbe pertanto ricevuto indebitamente dal Comune la somma di € 23.397,102, ad essa spettante.
- 14. Il motivo di impugnazione è fondato.
- **14.1.** Il comune di *Controparte\_3* si è tardivamente costituito nel giudizio di primo grado, depositando la propria comparsa di costituzione in data 20/7/2015, coincidente con la data di citazione indicata dalla curatela del fallimento *CP\_2* nell'atto introduttivo.

Ne consegue che la domanda riconvenzionale trasversale spiegata dal *CP\_3* nei confronti dell'altra convenuta, *Parte\_3* è inammissibile, in quanto tardiva, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.

Ed invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, "(...) consolidati orientamenti di legittimità (...) consentono al convenuto di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto (c.d. domanda trasversale). Tale indirizzo, affermato già da Cass. n. 9/1969 e da Cass. n. 894/1971, è stato ribadito da Cass. n. 2848/1980 e da Cass. n. 577/1984 (che hanno sottolineato come lo stesso costituisca espressione dei "principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale") e, più recentemente, da Cass. 12558/1999 e da Cass. 6846/2017, che

hanno precisato che tale domanda "va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima"" (così Cass., sez. III, 26 10 2017, n. 25415).

**14.2.** Del tutto ininfluenti, al riguardo, sono le argomentazioni del *CP\_3* circa il presunto passaggio in giudicato della statuizione del Giudice sul proprio diritto a ripetere le somme versate (passaggio in giudicato, peraltro, contestato dall'appellante).

La circostanza, infatti, non refluisce in alcun modo sulla tardività della domanda riconvenzionale trasversale spiegata dal CP\_3 che va dichiarata inammissibile.

- **15.** Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha accolto la formulata eccezione di compensazione nei confronti della curatela, per mancanza di prova delle decurtazioni subite.
- **15.1.** Segnatamente, Parte\_3 ha allegato di aver assolto al proprio onere probatorio con la documentazione prodotta, dimostrando di aver sostenuto costi per € 179.000,00 circa, e che, "seppure in via subordinata e senza refluenza rispetto alla domanda verso il convenuto principale il Controparte\_3 il Tribunale avrebbe dovuto accertare la non debenza di alcunché da parte della Parte Contro alla ditta individuale Messina Andrea e per essa al fallimento della predetta ditta".
- **16.** Il motivo è infondato.
- **16.1.** Va evidenziata, in primo luogo, l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante, secondo cui il tribunale "ha ritenuto ammissibile la formulata eccezione di compensazione ma ne ha poi nel merito disatteso il contenuto ritenendo non provate le decurtazioni subite".

Sul punto, in realtà, la sentenza ha in primo luogo evidenziato (sia pure implicitamente) la superfluità, nel caso di specie, dell'esame dell'eccezione di compensazione, in quanto sollevata da soggetto diverso da quello tenuto al pagamento (soggetto che si identifica con il *Controparte\_3*, nei cui confronti la curatela ha spiegato la domanda in via principale, accolta dal Tribunale, rimanendo così assorbita la domanda spiegata, in via meramente subordinata, nei confronti dell'odierna appellante).

Con "doppia motivazione", poi, il Tribunale ha rilevato che l'eccezione era comunque infondata nel merito [cfr. pag. 6 della sentenza: "Anzitutto, tale eccezione è stata formulata da soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'importo chiesto dall'attrice.

A ciò è appena il caso di aggiungere che, pur essendo in astratto possibile eccepire in compensazione un contro credito vantato nei confronti del fallimento procedente nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione - "Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. 1.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione" (v. Cass., 18 Dicembre 2017, n. 30298), nel caso di specie la convenuta Parie\_3 non ha neppure dato prova della effettiva sussistenza dei crediti che afferma di vantare nei confronti della società fallita.

In particolare, al generico assunto della convenuta, che ha dichiarato di aver dovuto agire "in via sostitutiva per sopperire alle manchevolezze della ditta CP\_2 sostenendo maggiori costi e maggiori oneri da ribaltare a quest'ultima per complessivi €. 45.400,77", non ha fatto seguito la prova dell'asserito contro credito, non avendo la parte neppure prodotto nel fascicolo telematico, come pure era stata autorizzata a fare (v. verbale di udienza del 11.7.16), la documentazione dalla stessa acquisita a seguito dell'accoglimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc"].

17. La motivazione della sentenza va confermata sotto entrambi i profili.

Controparte 3 17.1. La condanna del al pagamento della somma di euro 23.397,10 in favore della curatela non è stata gravata da impugnazione; l'eccezione di compensazione, reiterata in questa sede da Parte\_ *CP\_1* deve ritenersi pertanto assorbita, in quanto spiegata da soggetto non tenuto al pagamento, mentre del tutto pleonastica è la pronuncia sollecitata dall'appellante (cfr. pag. 15 dell'atto di appello: "seppure in via subordinata e senza refluenza rispetto alla domanda verso il convenuto principale – il - il Tribunale avrebbe dovuto accertare la non debenza di Controparte\_3 alcunché da parte della Parte alla ditta individuale Messina Andrea e per essa al fallimento"). 17.2. Al contempo, va osservato che dal fascicolo di primo grado emerge che, effettivamente, all'udienza dell'11/7/2016 il Giudice ha concesso termine fino al 14/7/2016 a Parte\_ CP\_1 per il deposito telematico della documentazione da essa acquisita all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed indicata nel verbale di

udienza, e che a tale deposito l'appellante non ha provveduto (l'unico deposito telematico dell'appellante successivo all'udienza dell'11/7/2016 è costituito dalla comparsa conclusionale, priva di allegati, mentre non vi è traccia della "produzione cartacea svolta in esito alla notifica ai terzi dell'ordinanza di esibizione", di cui si fa menzione nell'atto di appello).

**17.3.** Inoltre, l'assunto secondo cui "già con la produzione a corredo della comparsa di costituzione e poi con la produzione cartacea svolta in esito alla notifica ai terzi dell'ordinanza di esibizione la odierna appellante aveva assolto in via documentale al proprio onere dimostrando costi per €. 179.000 circa" è manifestamente infondato.

Posto che, si ribadisce, non si rinviene alcuna produzione cartacea in esito all'esibizione *ex* art. 210 c.p.c., va evidenziata l'assoluta genericità delle allegazioni dell'appellante nella comparsa di costituzione di primo grado e, in ogni caso, la carenza di documentazione a supporto, che non si rinviene neppure enunciata, né nell'indice, né nel corpo dell'atto di costituzione (cfr. comparsa di costituzione dell'appellante nel giudizio di primo grado: "*La* 

Pt\_2 essendosi trovata ad operare in via sostitutiva per sopperire alle manchevolezze della ditta CP\_2 ha sostenuto maggiori costi e maggiori oneri da ribaltare a quest'ultima per complessivi €. 45.400,77.

Conseguentemente anche a volere ritenere dovuta da Pt\_2 alla ditta MESSINA in fallimento la somma di €. 23.000,00 circa pari al 13 dell'ultimo pagamento, detto importo dovrà compensarsi con la superiore somma residuando anzi un saldo a favore della Parte Contro che quest'ultima non ha inscritto nel fallimento – seppure assistito da privilegio – unicamente perché ne riteneva incerto e troppo lontano il realizzo in sede concorsuale").

- **18.** Con il quarto motivo, infine, la società appellante ha contestato la statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della curatela, riportata nel solo dispositivo e in contrasto con la parte motiva, ove il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese nel rapporto processuale tra essa appellante e la curatela.

- **19.** Con la costituzione in giudizio la curatela del fallimento *CP\_2* ha spiegato appello incidentale avverso la disposta compensazione, per un mezzo, delle spese di lite nel rapporto processuale con il *Controparte\_11* deducendo l'insussistenza di una propria soccombenza (neppure parziale).
- **19.1.** L'appello incidentale è infondato.
- 19.2. Il giudice di primo grado ha motivato la compensazione parziale delle spese di lite tra la curatela e il fallimento sulla base non della reciproca soccombenza bensì del limitato accoglimento della domanda di accertamento del credito per riserve, facendo buon governo dei principi espressi sul punto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061: "In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.").

Ed invero, l'accoglimento della domanda di accertamento di un credito per riserve di € 1.800,17, a fronte di una domanda per € 88.698,34, giustifica pienamente la disposta compensazione parziale delle spese di lite.

- **20.** Le spese di lite seguono la soccombenza (anche prevalente) nel rapporto processuale tra l'appellante \*\*Parte\_\* CP\_I e le parti appellate, nonché tra l'appellante incidentale e il \*\*Controparte\_3\*\*, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore delle rispettive domande.
- **21.** Si dà atto che sussistono, quanto all'appello incidentale spiegato dalla curatela del fallimento *CP\_2* le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115/2002.

#### P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello spiegato da $Pt_1$ $CP_1$ avverso la sentenza n.
4267/2019 del 20 settembre 2019 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 2 ottobre 2019,
dichiara inammissibile la domanda di ripetizione spiegata in primo grado dal []
Controparte_3 nei confronti di Pt_1 CP_1
- rigetta, nel resto, l'appello spiegato da $Pt_1$ $CP_1$ e conferma, nelle restanti
statuizioni, la sentenza di primo grado;
- rigetta l'appello incidentale spiegato dalla Curatela del fallimento di CP_2
- condanna il Controparte_3 al pagamento, in favore di Pt_1 []
CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per
legge; con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- condanna $Pt_1$ $CP_1$ al pagamento, in favore della curatela del fallimento $CP_2$
[] delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per
legge;
- condanna la curatela del fallimento CP_2 al pagamento, in favore del []
Controparte_3 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in
complessivi euro 980,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese
generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono, quanto all'appello incidentale spiegato dalla curatela del
fallimento CP_2 le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente

Dr. Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.